ZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	451	2015	RESPONSABILITA'	22/07/2015

Sentenza n. 451/2015/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI **Presidente**
Dott. Mauro OREFICE **Consigliere rel.**
Dott.ssa Rita LORETO **Consigliere**
Dott.ssa Emma ROSATI **Consigliere**
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA **Consigliere**

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 48399 del registro di Segreteria, proposto da Raffaele GIARDIELLO e Delia FORTE, difesi e rappresentati dall'avv. Giuseppe Vernacchio, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Campania n. 1103/2014, depositata in Segreteria il 3 ottobre 2014.

Uditi, nel corso dell'udienza pubblica del 18 giugno 2015, il relatore Cons. Mauro Orefice; su delega dell'avv. Giuseppe Vernacchio, l'avv. Giuseppe Salvatore Cossa, difensore degli appellanti ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Carmela de Gennaro

Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.

FATTO

Con la sentenza impugnata il giudice territoriale ha condannato i signori Delia Forte e Raffaele Giardiello al pagamento nei confronti del comune di Apice (BN) delle somme rispettivamente pari ad euro 32.000,00 e 12.000,00 per un danno che gli interessati avrebbero commesso nelle rispettive qualità di segretario comunale e responsabile del servizio economato del predetto Comune.

Tale danno riguarderebbe diverse voci: 1) indebita liquidazione dei diritti di rogito in favore del segretario comunale Delia Forte (euro 26.904,08); 2) indebita previsione di liquidazione di un compenso per le attività svolte dal segretario comunale Delia Forte, in qualità di presidente del nucleo di valutazione nel periodo gennaio 2008/giugno 2009 (euro 7.500,00); 3) indebita attribuzione e liquidazione, nel periodo temporale 2006/2009, dell'indennità di risultato in favore della dottoressa Delia Forte in assenza dei presupposti di legittimità (euro 30.389,28); 4) mancato incameramento, nel periodo temporale 2006/2009, dei diritti di segreteria dovuti dai soggetti che hanno stipulato con l'ente territoriale conto a in forma pubblico amministrativa (euro 11.445,86).

Il primo giudice, in parziale accoglimento della domanda, riteneva sussistente la responsabilità relativamente alle voci sub 1), sub 2) e sub 3), negando invece la medesima per la voce sub 4) per

incertezza della prova del quantum. Riduceva inoltre la prima ipotesi di danno ad euro 20.178,06 in considerazione della responsabilità di altro funzionario non evocato in giudizio.
Entrambi i condannati in primo grado hanno proposto appello deducendo i seguenti, analoghi, motivi di gravame:
a) violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, comma 30 ter, del decreto legge numero 78/2009, nonché contraddittorietà della motivazione;
b) inammissibilità dell'istanza risarcitoria;
c) insussistenza del danno erariale in ordine alla mancata riscossione dei diritti di rogito;
d) insussistenza del danno erariale in ordine alla corresponsione dell' emolumento aggiuntivo di euro 7.500,00 per l'intervenuta nomina della dottoressa Forte quale presidente del nucleo di valutazione; erronea interpretazione dell'articolo 97 della legge 267/2000;
e) erronea valutazione in ordine alla retribuzione di risultato.
Hanno quindi conclusivamente chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda erariale con relativo proscioglimento, nonché, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.
In data 27 maggio 2015 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo conclsivamente il rigetto dell'appello con conseguente condanna degli appellanti alle spese dei due gradi di giudizio.
In occasione della odierna udienza la parti hanno confermato le conclusioni scritte.

DIRITTO

Ripercorrendo le argomentazioni difensive proposte nell'atto di appello, occorre prendere in esame l'eccezione concernente la violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, comma 30 ter, del decreto-legge numero 78/2009 e relativa contraddittorietà della motivazione. In proposito, parte appellante rileva che il giudice territoriale ha ritenuto di rigettare la eccezione di nullità dell'atto di citazione, erroneamente considerando che i requisiti di specificità e concretezza della notizia di danno, richiesti dalla normativa che si ritiene violata, trovassero riscontro nella dettagliata ed analitica denuncia presentata dall'ente danneggiato. Secondo l'appellante detta motivazione si palesa erronea oltre che contraddittoria perché alcun documento e/o atto contabile sarebbe stato mai allegato al fascicolo processuale, tanto da giustificare una siffatta statuizione.
L'eccezione va respinta.
Ciò che invero prescrive la citata norma si limita al fatto che la notitia damni rivesta i caratteri della specificità e concretezza, al fine di assicurare che l'attività della Procura non trovi origine in mere supposizioni di danno non ragionevolmente individuate. Il contenuto della norma in questione è stato poi oggetto anche della giurisprudenza di questa Corte, che ha specificato (Sezioni riunite numero 12/2011/QM) la portata e la nozione del corretto procedimento per l'introduzione di una notizia di danno. Pertanto, atteso che dal fascicolo processuale emerge una documentazione che, al più, può essere sindacabile sotto il profilo dello stretto merito ma non certo sotto il profilo "informativo" di una ipotesi di danno, non vi è chi non veda come la norma sia stata integralmente rispettata, così come già evidenziato nella sentenza impugnata.
L'appellante censura poi la parte della pronuncia in cui è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione risarcitoria. Infatti, secondo la tesi difensiva, la domanda risarcitoria sarebbe inammissibile in quanto la procedura conseguente al dissesto è ancora in corso. Solo all'esito di detta procedura e, segnatamente, all'esito della vendita dei beni di proprietà dell'ente, potranno individuarsi, secondo l'appellante, eventuali danni cagionati dai convenuti in giudizio.

Anche tale eccezione va respinta. Per quanto essa presenti un fondamento logico, pur tuttavia si tratta di un motivo privo di fondamento poichè nessuna norma di legge impedisce alla Procura di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti di un ente dissestato, tenuto conto poi del fatto che l'esito dell'azione medesima è finalizzato ad ottenere un ristoro patrimoniale per l'ente stesso, con evidenti vantaggi per tutti gli squilibri finanziari locali.
Venendo alle questioni di più stretto merito, gli appellanti sostengono l'insussistenza del danno erariale in ordine alla mancata riscossione dei diritti di rogito. Sostengono infatti che la Forte non si sarebbe autoliquidata nulla, atteso che il segretario comunale avrebbe agito in totale buona fede, facendo affidamento sulla correttezza dell'operato della responsabile dell'ufficio di ragioneria. Tale ultima, infatti, avrebbe indotto la Forte a credere che esistesse la materiale disponibilità di bilancio in ordine all'effettiva riscossione delle relative somme.
In realtà dalla documentazione versata in atti risulta che il Comune di Apice ha mediamente incamerato, a seguito della intervenuta stipula di contratti in forma pubblica, i diritti di rogito in misura inferiore ai crediti maturati e che la signora Forte ha disposto la liquidazione in proprio favore su somme che non erano mai state incamerate dall'ente. In ogni caso, va ricordato che il giudice di primo grado ha riconosciuto che il danno complessivo non può essere ricondotto complessivamente alla convenuta, riducendo l'originario importo pari ad euro 26.904,08 ad euro 20.178,06.
D'altra parte non può sottovalutarsi il fatto che la liquidazione dei compensi spettanti sulla base dell'articolo 41, ultimo comma, della legge numero 312/1980, avrebbe dovuto essere attentamente calcolata sulla base dell'effettivo ammontare delle riscossione dei diritti di rogito, calcolo che nel caso di specie non è stato affatto effettuato.
La mancata corrispondenza dei dati contabili, che risultano inattendibili, consolidano quindi l'ipotesi di responsabilità formulata dal primo giudice.
Erronea sarebbe ancora la sentenza per insussistenza del danno erariale in ordine alla corresponsione dell'emolumento aggiuntivo di € 7.500,00 per l'intervenuta nomina della sig.ra Forte quale Presidente del Nucleo di valutazione, con conseguente erronea interpretazione dell'art. 97 del d.leg.vo n. 267/2000.
L'appellante sostiene che l'emolumento era dovuto essendo l'incarico de quo da collocare tra quelli aggiuntivi extraistituzionali, atteso che è stato conferito con apposito decreto sindacale e la cui attività è stata espletata al di fuori del normale orario di servizio.
La motivazione difensiva non può essere condivisa. Al di là della natura della funzione in sé di Presidente del Nucleo di valutazione, va ricordato che lo svolgimento di tale mansione era previsto nel contratto collettivo integrativo di livelo nazionale dei segretari comunali e provinciali (accordo del 22 dicembre 2003) tra le condizioni che avrebbero potuto determinare l'incremento (dal 10% al 50%) della retribuzione di posizione del Segretario Comunale. La circostanza tuttavia che la Forte, nel periodo di riferimento, già percepiva la retribuzione di posizione nel suo massimo avrebbe dovuto comportare che, in disparte ogni altra considerazione, l'attività di Presidente del Nucleo di valutazione non comportasse il percepimento da parte dell'interessata di alcun altro emolumento. Pertanto non appare conferente quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che il compenso le sarebbe comunque spettato perché rienrante non già nelle funzioni di Segretario comunale ma di Direttore generale, carica contestualmente ricoperta dalla medesima.
Ultimo motivo di censura è poi quello relativo al punto in cui la sentenza afferma che l'indennità di risultato è stata riconosciuta in violazione del quadro normativo di riferimento, atteso che tale

indennità è stata riconosciuta e liquidata in assenza di un'assegnazione di obiettivi e senza la necessaria verifica della loro assegnazione.
In proposito, oltre a quanto già evidenziato dal primo giudice, va rammentato che la fase di previsione ed erogazione dell'indennità in parola è puntualmente procedimentalizzata dall'art. 42 del CCNL 16 maggio 2001, a mente del quale vengono richiesti due elementi essenziali: l'attribuzione degli obiettivi espliciti e chiari (da non rapportare a generici riferimento al programma politico tout court del sindaco) ed il controllo del raggiungimento dei risultati conseguiti. Elementi che, allo stato degli atti, appaiono carenti e la cui sussistenza resta indimostrata da parte degli appellanti.
Pertanto, conclusivamente, il pregiudizio erariale contestato resta confermato sia in capo al Sindaco Giardiello, che ha disposto l'attribuzione delle varie somme indicate, sia in capo alla sig.ra Forte, che, come precisato in prime cure, nell'ambito della sua funzione di garante della legalità dell'azione amministrativa dell'Ente, non ha rilevato le illegittimità delle operazioni poste in essere, beneficiando dei relativi effetti.
Gli appelli vanno dunque respinti e la sentenza impugnata confermata integralmente.
Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Respinge l' appello iscritto al n. 48399 del registro di Segreteria, proposto da Raffaele GIARDIELLO e Delia FORTE, difesi e rappresentati dall'avv. Giuseppe Vernacchio, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Campania n. 1103/2014, depositata in Segreteria il 3 ottobre 2014.
Spese liquidate in € 96,00 (Novantasei/00) secondo soccombenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2015.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
F.to Mauro OREFICE	F.to Piera MAGGI

Depositata in Segreteria il 22/7/2015
Il Dirigente
F